

DEPOSITATO IN SEGRETERIA FEDERALE IN DATA 1/12/2021 E PUBBLICATO
SUL SITO INTERNET FEDERALE IL 2/12/2021.
I TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE SONO SOSPESI AI FINI
E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA DELIBERA 81/2021CS DEL 1/12/2021.

Metallina
FITETREC - ANT
CONI FORO ITALICO
LARGO LAURO DE BOSI
00135 - ROMA

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella - Presidente
- Avv. Andrea Cecinelli Componente relatore
- Avv. Matteo Sperduti - Componente

Trib. Fed. R.G. n. 15/2021

Sentenza n. 15/21

all'esito della riunione in data 26 Novembre, per decidere in ordine all'atto di incolpazione della Procura Federale di cui al Proc. Disciplinare n. 15/2021, nei confronti del Sig. Giuseppe Adamo, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante così motiva la sua decisione.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza del 26.11.21 per la trattazione del procedimento recante r.g. nr. 15/21 promosso contro il sig. Giuseppe Adamo. A detta udienza si costituiva la Procura Federale, nella persona del Procuratore Roselli, nonché l'avv. Cristina Pieralisi per l'incolpato, che si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per il proscioglimento del tesserato poiché lo stesso aveva esercitato il proprio diritto-dovere di segnalare agli organi centrali le anomalie ed irregolarità riscontrate all'esito dell'assemblea Regionale del comitato Sicilia dell' 11/12/2020.

La Procura Federale, riportandosi ai propri atti difensivi, chiedeva l'applicazione della sospensione per mesi 24 e di una ammenda pari ad euro 3.000,00 per la violazione dell' Art. 1, commi 1 e 2, lett. A) e b), dell' Art. 10 dello statuto, degli Artt. 2 e 10, primo comma del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con le aggravanti di cui all' Art. 5 comma 1, lett. A), b), d), e h).

CONSIDERATO

-Che nel merito la contestazione trae origine dalla segnalazione formulata dal Sig. Adamo, datata 9 Luglio 2021, trasmessa, nella sua veste di delegato Regionale, il 14 Luglio 2021 al Commissario Straordinario, alla scrivente Procura e alla Corte Federale di Appello che avrebbe deciso in merito al reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale Federale n.

6/2021 avente ad oggetto le attività illecite commesse durante le elezioni volte al rinnovo del Comitato Sicilia in data 11 Dicembre 2020.

Nella comunicazione formulata dal Sig. Adamo il deferito aveva dichiarato che, a seguito di un accesso al gestionale della Federazione, avrebbe riscontrato "alcune gravissime irregolarità commesse dai rappresentanti legali di alcuni centri votanti" che avrebbero comportato la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del comitato Regionale Sicilia del 2020 di soggetti che in realtà non ne avrebbero avuto titolo.

La Corte d'Appello Federale ha, successivamente, ritenuto irricevibile la comunicazione mentre la Procura Federale, dopo le relative indagini, il 1° Ottobre 2021 ha archiviato il procedimento aperto a seguito dell'esposto formulato dal Sig. Adamo stesso poiché i fatti non sussistevano o non costituivano illeciti

-Che questo Tribunale ha competenza a giudicare il soggetto deferito in quanto lo stesso è allo stato regolarmente tesserato per la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante;

-Che non si è resa necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria essendo il giudizio maturo per la decisione sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti;

-Che Il diritto-dovere di informare gli organi di Giustizia Federali per l'apertura di un eventuale fascicolo deve essere sempre supportato da documentazione attestante i fatti e che i documenti presentati dal sig. Adamo a prova degli illeciti commessi erano parziali, raffigurando eventi fuorvianti e non conformi ai documenti stessi depositati

- Che i fatti contestati comportano per il deferito la violazione della normativa federale ed in particolare l'Articolo 1, commi 1 e 2 lett. B) del Regolamento di Giustizia

- Che appare dunque evidente la condotta illecita posta in essere dall'incolpato, e in ogni caso il Tribunale Federale non ritiene rilevanti le violazioni alla base del presente procedimento e, pertanto, ritiene che debba applicarsi una sanzione di lieve entità non sussistendo circostanze aggravanti

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l'applicazione di sanzioni in parziale accoglimento di quanto proposto dal Procuratore Federale.

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, riconoscendo la colpevolezza del Sig. Adamo Giuseppe, visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale e della difesa del Sig. Adamo

CONDANNA

Il Sig. Giuseppe Adamo a mesi 3 di sospensione e € 150,00 (Centocinquante/00) di multa
Roma lì 30 Novembre 2021.

Dispone che la decisione venga comunicata dall'Organo di Giustizia sportiva a tutti Comitati Regionali della Federazione FITETREC-ANTE, nonché agli stessi incolpati affinché si provveda all'attuazione del dispositivo della sentenza.

Il Componente Relatore
avv. Andrea Cecinelli

Il Presidente
avv. Luigi Mennella



Firmato digitalmente da: CECINELLI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 01/12/2021 12:52:53